



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. XXXX/XXXX promossa da:

ALFA SRL con il patrocinio dell'avv. CESARE e dell'avv. AUGUSTO e l'avv. ROMOLO;

ATTORE

contro

BETA SRL con il patrocinio dell'avv. TITO e dell'avv. TULLIO;

CONVENUTO

Il giudice ha formulato la seguente

PROPOSTA CONCILIATIVA

La legge sulla subfornitura offre una disciplina particolare, e non completa, per un tipo contrattuale socialmente diffuso.

Basta guardare al testo della legge per comprendere che, per individuare un'ipotesi di subfornitura, non è necessaria l'esistenza di una dipendenza fra le parti, né economica e nemmeno tecnica, perché l'art. 2, comma 5, assegna una precisa rilevanza giuridica alla circostanza che le "caratteristiche costruttive e funzionali" del "bene o servizio richiesto dal committente", lungi dall'essere vincolate ad un privato know how di quest'ultimo (come sembrerebbe dall'art. 1), siano invece di "di uso comune per il subfornitore", ossia siano ad esso ben note a prescindere dalla comunicazione del committente, oppure siano tanto di dominio pubblico da essere "oggetto di legge o di regolamento" (art. 2).

Le diverse tesi che si fanno valere, menzionando Cass. n° 18186/14, sono poco persuasive perché non tengono conto di questi dati testuali, sono legate ad un semplice obiter dictum e per giunta trascurano i precedenti della stessa Corte. Soprattutto Cass. n° 14431/08, secondo cui la legge in questione «è riferibile ad una molteplicità di figure negoziali; a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, [quindi, anche] dell'appalto d'opera o di servizi ecc.».

Nella fattispecie dedotta in questo giudizio appare chiara l'applicabilità della legge in questione, perché il contratto stipulato fra le parti aveva ad oggetto la realizzazione e la consegna all'attrice di beni (foils) destinati ad essere incorporati nel processo produttivo successivo dell'attrice stessa, da parte sua teso a realizzare dei Bezel. Il tutto in base a caratteristiche costruttive e funzionali in tutto e per tutto predeterminate dalla committente.

Sussistono quindi tutti i requisiti per applicare la legge in questione, tra cui anche – benché in astratto non necessaria - la "dipendenza tecnica" della convenuta dall'attrice.

Secondo l'art. 5 comma 4 della legge, "Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge."

Per stabilire quali siano detti termini occorre stabilire se, al di là della cornice della subfornitura, il rapporto fra le parti è più assimilabile ad una vendita (essendo preminente il dare) o ad un appalto (essendo preminente il facere), applicando i criteri di cui a Cass. n° 5935/18.

In tale quadro, sembra di poter dire che nella fattispecie ci si trova nella seconda ipotesi, perché la materia non era un mezzo per la produzione dell'opera (con il lavoro autonomo del subfornitore come vero scopo del contratto), ma era piuttosto il contrario: era il lavoro del subfornitore un mezzo per la trasformazione della materia (col conseguimento della cosa in capo al committente come effettiva finalità del contratto).

Quindi, per regolare le ipotesi di decadenza dalla garanzia per i vizi si applicano gli artt. 1495 e 1511 c.c.: la denuncia deve giungere all'indirizzo della controparte entro 8 giorni dalla consegna della merce trasportata; resta irrilevante il fatto che i controlli procedevano con cadenza più rallentata, essendo onere del committente/compratore quello di attivare un veloce controllo di quanto giunto alla sua sede.

Il tema di prova essenziale nella causa, a carico di parte attrice, è dunque se per ogni vizio lamentato esiste a monte una denuncia, tempestivamente inoltrata rispetto ad ogni partita consegnata.

In questa chiave, visto il tenore delle allegazioni e delle contestazioni, sarebbe necessario procedere a CTU preliminare per stabilire:

- se i documenti dimessi dall'attrice dimostrano effettivamente l'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi, e su quali partite (distinguendo fra quelle già pagate e quelle oggetto di DI opposto);
- se il materiale depositato presso l'attrice riguarda proprio ed esattamente le partite oggetto di tempestiva denuncia.

Solo in seguito, avuta conferma di efficacia e tempestività, nonché di esistenza dell'oggetto concreto di esame, avrebbe senso disporre una diversa CTU (tramite ingegnere e chimico) per verificare se la merce "respinta" presenta davvero i difetti lamentati ed eventualmente (in caso di residui dubbi lasciati dalla CTU) sentire i testi sugli altri capitoli di parte attrice, oltre che sul cap. attoreo n° XX per l'interpretazione della clausola contrattuale contestata.

In tale quadro, risulta agevole comprendere che si tratta di un'attività istruttoria complessa, ma destinata a dare ben scarso frutto, con conseguente prevedibile ampia applicazione delle regole sulla già eccepita decadenza dalla garanzia sulle lamentate attoree.

Per altro verso, anche la parte di domanda monitoria che non ha ricevuto la provvisoria esecuzione appare priva allo stato di un ragionevole sostegno probatorio.

Ne deriva che, visto l'art. 185 bis c.p.c.,

si propone alle parti di abbandonare il giudizio a spese compensate, rendendo definitivo il pagamento eseguito alla convenuta in forza della provvisoria esecuzione e abbandonando ogni residua reciproca pretesa contrapposta.

Udine, XX/XX/XXXX

Il giudice

dott. WWWWWWWWWWWW